

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' IN CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI;

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE;

TITOLO II - NORME DI INSTALLAZIONE

Art. 3 - CRITERI DI COLLOCAZIONE;

Art. 4 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE;

Art. 5 - SPECIFICHE TECNICHE;

Art. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI;

Art. 7 - DEROGHE PER STRUTTURE ESISTENTI;

TITOLO III - PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA Art. 9 -

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 10 -

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

TITOLO IV - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ'

Art. 11 - MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ'

Art. 12 - SUBINGRESSI E TRASFERIMENTI

Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ'

Art. 14 - CANONE ANNUALE

Art. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI

Art. 16 - DECADENZA E REVOCA TITOLO V - PEDANE, GAZEBI, TETTOIE E ACCESSORI SIMILARI

Art. 17 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI A CARATTERE STAGIONALE

TITOLO VI - DISCIPLINA URBANISTICA

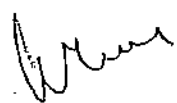
Art. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 19 - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - SANZIONI

Art. 21 - NORMA DI RINVIO



2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplin delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

3. Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, nonché per le nuove localizzazioni, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, 3° comma, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato. Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per chioschi sul suolo pubblico in capo al medesimo soggetto.

4. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione di cui al comma 1, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

- A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- B. Ragione sociale se trattasi di Società;
- C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce, inclusi i dati dell'autorizzazione;
- D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - Progetto in sei copie, sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala 1:50, nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia del chiosco, i materiali, le dimensioni, i colori, le distanze dagli immobili circostanti, le alberature e le strade; - Relazione, redatta da tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alle norme di cui al titolo II, alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura; - Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui al seguente articolo 9, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

6. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 4, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.

7. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per l'installazione di nuovi chioschi è necessario ottenere contestualmente le seguenti autorizzazioni: - Autorizzazione all'esecuzione di opere a carattere temporaneo;

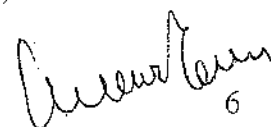
- Concessione di suolo pubblico;

- Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, su posteggio fisso, eventualmente abilitante anche alla somministrazione di alimenti e bevande, quando ammesso ai sensi del presente regolamento;

- Idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere);

- Autorizzazione allo scarico fognario;

- Ogni altra autorizzazione dovuta connessa con l'esercizio dell'attività (es. per la vendita di giornali e riviste), secondo le modalità e la programmazione prevista dalle norme settoriali, che si intendono integralmente richiamate.


6

E' inoltre necessario acquisire i seguenti nulla osta:

- del Comando di Polizia Municipale;
- del Settore Ambiente e Manutenzioni;
- di ogni altra amministrazione competente, nel caso di installazione su area vincolata o gestita da soggetti terzi.

2. L'istanza è esaminata da una Conferenza di Servizi, convocata dal Responsabile dello Sportello Unico secondo le modalità previste ai successivi commi. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, qualora non siano già state rilasciate autonomamente in una fase precedente, sono sostituite dal parere favorevole espresso in sede di Conferenza ai sensi dell'art. 11, comma 9 della Legge 24 novembre 2000 n° 340 e s.m.i.

3. Entro 20 giorni dall'istanza, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive procede a convocare la Conferenza di Servizi.

4. La Conferenza di Servizi è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Essa è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono pareri e relativi voti ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda: -Dirigente del Settore Attività Produttive, il quale, oltre ad esprimere il parere per conto dell'ufficio Commercio, presiede la Conferenza in caso di assenza del Sindaco o del delegato; - Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive; -Dirigente del Settore Urbanistica; - Dirigente del Settore Economico-Finanziario; -Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzioni; - Dirigente del Settore Polizia Municipale; -Dirigente o funzionario delegato ASL, qualora sia necessaria un'autorizzazione o un nulla-osta sanitario; -Rappresentante della Soprintendenza, ove necessario; -Rappresentanti di ogni altro ente o amministrazione avente competenza in materia; La Conferenza è validamente costituita con la presenza di quattro componenti, oltre al presidente. Alla Conferenza di Servizi si applicano termini e disposizioni di cui alla L.241/90, alla L.340/2000 e s.m.i. La Conferenza come sopra composta esprime, a maggioranza, parere obbligatorio e vincolante in ordine al provvedimento finale.

5. Ove la Conferenza non possa essere validamente convocata, al procedimento si applica la normativa vigente in materia di autorizzazioni edilizie, commerciali e per l'occupazione del suolo pubblico.

6. In sede di Conferenza o nelle altre forme stabilite dalla L.241/90 gli Enti ed i soggetti coinvolti possono esprimere parere positivo ma condizionato a modifiche del progetto: in tal caso l'istante, previamente informato, se d'accordo ad apportare le modifiche richieste viene convocato presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione di specifico accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.241/90.

7. Ove la Conferenza abbia deliberato in senso positivo, nei 15 giorni successivi alla data della Conferenza si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all'interessato, richiedendo il pagamento degli oneri di autorizzazione edilizia e di concessione del suolo pubblico, nonché il deposito cauzionale di cui al comma 2 del successivo art. 18;

8. Il concessionario provvede entro trenta giorni al versamento degli oneri di cui al comma 8, calcolati in relazione all'intervento che si intende realizzare;

9. Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri entro 30 giorni dalla richiesta, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 15 giorni, viene disposta l'archiviazione della pratica;

10. Il provvedimento unico di autorizzazione è disposto nei 15 giorni successivi al pagamento degli oneri. Il procedimento deve concludersi comunque entro un termine non superiore a 90 giorni dall'istanza;

11. L'installazione del chiosco deve concludersi entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di revoca della stessa, salvo proroga concedibile in caso di comprovata necessità, per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del concessionario.



Art. 10 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Terminata l'installazione del chiosco, per poter esercitare l'attività il richiedente dovrà presentare presso lo Sportello Unico una nuova istanza, volta ad ottenere il certificato di agibilità e, qualora necessaria, la registrazione dell'impresa alimentare ai sensi della Direttiva 852/2004/CE;
2. In alternativa, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria, fino all'emissione dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma precedente, previo esperimento positivo della procedura di collaudo di cui all'art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

TITOLO IV GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 11 MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione di sanzioni e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza. I rinnovi dell'autorizzazione possono essere subordinati all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario/autorizzato.
4. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.
5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni), nell'ambito dei criteri generali di cui al titolo II, dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dal Provvedimento Unico, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria di cui al successivo art. 18.

Art. 12 SUBINGRESSI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante, unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico, alle seguenti condizioni:
 - il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. In caso di subingresso per causa di morte, gli eredi hanno facoltà di esercitare l'attività, pur in carenza dei requisiti professionali, per un anno dalla data del decesso del precedente titolare;
 - il subentrante non deve essere in possesso di altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale;
 - la nuova situazione giuridica, corrispondente alla ditta subentrante, deve essere tale da non comportare la diminuzione del punteggio attribuito in sede di bando di selezione, o comunque tale da comportare la perdita dei requisiti che hanno consentito l'aggiudicazione dello spazio;

Urtur

2. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione. La relativa istanza deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico, allegando copia dell'atto notarile di cessione/acquisto/affitto d'azienda, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Il subentrante dovrà dichiarare di non aver apportato alcuna modifica alla struttura, così come essa è stata precedentemente autorizzata. E' facoltà del SUAP richiedere la presentazione di elaborati grafici e/o l'indicazione degli estremi degli atti abilitativi rilasciati al precedente titolare, al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni;

3. In caso di trasferimento di un chiosco in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le disposizioni previste per le nuove installazioni;

4. In caso di mutamento della tipologia di vendita tra le categorie indicate all'art. 2, il richiedente dovrà richiedere allo Sportello Unico specifica autorizzazione. Questa sarà accordata dall'ufficio Commercio previa verifica della compatibilità e dell'assenza di motivi ostativi, nonché del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme. Qualora necessario, il richiedente dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alla nuova attività che intende esercitare.

Art. 13 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 4 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale;

2. Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca del P autorizzazione;

3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Art. 14 CANONE ANNUALE

1. L'esercizio dell'attività sul suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal Regolamento TOSAP del Comune di Nocera Superiore;

2. Per la collocazione del chiosco sulle aree verdi occorre sottoscrivere un'apposita convenzione dove vengono elencate in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

3. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura del verde pubblico nelle aree adiacenti il chiosco, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 10% ogni 25 mq di area verde, fino ad un massimo del 50%;

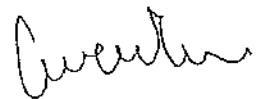
4. Qualora la manutenzione dell'area verde sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% della tassa per l'occupazione effettuato l'accertamento;

5. Qualora un chiosco di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) venga installato in maniera permanente ma l'esercizio dell'attività sia effettuato solo nel periodo stagionale indicato nel medesimo comma, il canone sarà corrisposto nella misura del 50%, indipendentemente dal periodo di effettivo esercizio.

Art. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI

1. La concessione di suolo pubblico comunale per l'installazione di chioschi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) potrà avere durata massima di 10 anni, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione dell'attività. L'Ente proprietario dell'area potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area;

2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti;



3. Per le installazioni permanenti, il proprietario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza del provvedimento unico di autorizzazione. In tal caso, lo Sportello Unico inoltra ai soggetti di cui all'art. 9, comma 5, richiesta di nulla-osta alla concessione della proroga delle relative autorizzazioni, assegnando per la risposta un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito per silenzio-assenso. In caso di riscontro positivo da parte di tutti gli uffici competenti, l'Autorizzazione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della propria autorizzazione, l'istanza viene respinta, e l'interessato viene invitato alla rimozione del manufatto. Tuttavia, entro venti giorni dalla notifica del diniego, il proprietario del chiosco può chiedere la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi, con le stesse modalità previste per le nuove autorizzazioni, al fine di stabilire nuove condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.
4. La concessione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) potrà essere accordata anche relativamente ad una sola stagione, purché al termine della stagione il chiosco venga completamente rimosso e sia ripristinato lo stato dei luoghi. In tal caso il canone di cui all'art. 14 sarà corrisposto per il periodo di effettiva occupazione del suolo pubblico. In alternativa, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 14;
5. Per le installazioni accessorie di cui al titolo V, nonché per tutti i chioschi a carattere stagionale, la richiesta di proroga della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.

Art. 16 DECADENZA E REVOCA

1. Si determina la decadenza dell'autorizzazione:

- per decorrenza dei termini di validità dell'autorizzazione stessa, in assenza di istanza di rinnovo;
- nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
- qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente art. 13;
- in caso di fallimento della ditta autorizzata;
- per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi; La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

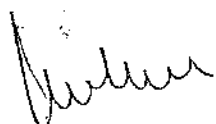
2. L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
- nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 12, comma 4;
- nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
- nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
- per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico.

3. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.

4. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. E' prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di revoca di uno o più singoli provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 9, comma 1.

5. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. A tal



fine. l'Amministrazione si fa carico delle spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede, comprese tutte le opere provvisoriale, strutturali, impiantistiche ecc.

TITOLO V PEDANE, GAZEBI, TETTOIE E ACCESSORI SIMILARI

Art. 17 INSTALLAZIONE DI MANUFATTI ACCESSORI A CARATTERE STAGIONALE

1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione di strutture temporanee, completamente e facilmente amovibili, quali pertinenze a servizio di pubblici esercizi in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.). Tale opzione può essere concessa anche ai chioschi di cui al presente regolamento che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso l'area dovrà essere dotata di due WC per il pubblico, atti all'utilizzo da parte dei disabili.

2. L'installazione di pedane, tettoie, gazebo e simili deve rispettare le medesime prescrizioni previste dall'arredo urbano DEHORS prot. n°7547 dell'8/06/2010

- dall'art. 3, comma 2;

- dall'art. 11;

- dall'art. 14;

- dall'art. 15;

- dall'art. 16.

3. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente. Le aree esterne al suolo pubblico occupato non dovranno essere ingombrate da tavoli, sedie, materiale d'arredo, affissioni o quant'altro. All'interno o a delimitazione dell'area possono essere collocate piante e fioriere, oltre a quanto previsto in progetto.



Art. 20 SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della Legge n°3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n° 689/91 della normativa vigente.

Art. 21 NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Curru